

Voluntary disclosure al traguardo, sanatoria senza veli

Cade l'anonimato. Gli effetti delle intese internazionali e l'esame delle regole al Senato

MILANO Da Berlino a Roma il passo (fiscale) è breve. L'accordo firmato in Germania, per lo scambio automatico dei dati, «avrà impatti sui movimenti di capitale che rientrano in Italia», ha spiegato il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. «Stiamo completando la *voluntary disclosure* — ha concluso — e questo rafforza l'impatto ed è rafforzato dall'impatto dell'accordo» di Berlino. In altre parole: più trasparenza all'estero significa più incentivi a tornare in Italia. Il provvedimento per il rientro dei capitali, dopo l'ok della Camera, è ora al Senato. Con la possibilità che, per velocizzare l'iter, il governo imbarchi il tutto sul treno della legge di Stabilità.

Ma quali sono le principali regole della sanatoria, in base al testo attuale? Possono fare richiesta persone fisiche e aziende che non abbiano in corso ispezioni o accertamenti del Fisco. È prevista la regolarizzazione — senza anonimato — di tutte le violazioni e di tutti i redditi non dichiarati, indipendentemente da dove si trovano i capitali. Sotto la lente ci sono gli anni (da 5 a 10) in cui non sono ancora scaduti i termini di accertamento. Tutte le im-

poste evase dovranno essere pagate, in un'unica tranche o in tre rate. Per i capitali sotto i 2 milioni è previsto un regime opzionale di calcolo delle imposte a forfait. Con la sanatoria c'è la copertura penale per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento Iva e ritenute, riciclaggio di denaro di provenienza illecita e auto-riciclaggio.

E le sanzioni? Quelle dovute a violazioni su imposte sui redditi, addizionali, Irap e Iva sono ridotte a un quarto del minimo. Mentre quelle per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale variano a seconda dei casi. Qualche esempio di sconto? La «multa» vale l'1,5% se i capitali vengono trasferiti o mantenuti in Italia o Paesi «white list»; e il 3% se il patrimonio resta in Paesi «black list» (che in generale non prevedono lo scambio d'informazioni), ma si autorizza l'intermediario estero a trasmettere tutti i dati delle attività al Fisco italiano; vale il 3% anche quando il Paese in «black list» entro 60 giorni stipula con l'Italia un accordo sullo scambio automatico d'informazioni.

Giovanni Stringa
© RIPRODUZIONE RISERVATA

